

**CONVENZIONE**

**TRA**

Il Dipartimento Patologia chirurgica, medica, molecolare e dell'area critica dell'Università di Pisa, in seguito indicato come "Dipartimento" (C.F. 80003670504 P.IVA 00286820501) con sede in Pisa via Paolo Savi n. 10, nella persona del Direttore Prof. Angelo Gemignani ed autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dei Regolamenti di Ateneo (art. 5 R.A. per le prestazioni conto terzi, art. 63 c. 4 R.A. per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, art.24 Statuto).

**E**

Il Consiglio regionale della Toscana – Difensore civico regionale (codice fiscale 01386030488) con sede in Firenze, Via Cavour n. 2, in seguito indicato come "Difensore civico", rappresentato dal dirigente regionale Luciano Moretti il quale interviene al presente atto in qualità di dirigente del Settore Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore civico, ai Garanti e all'Autorità per la partecipazione, autorizzato, ai sensi della Legge Regionale 1/2009, ad impegnare legalmente e formalmente il Consiglio medesimo per il presente atto.

**PREMESSO CHE:**

- la Regione Toscana è stata, nel 1971, la prima Regione italiana ad inserire nel proprio Statuto la figura del Difensore civico, eletto nel 1974;
- la L.R. 19/2009 art. 17.1 lett. "b" affida in via esclusiva al Difensore Civico della Regione Toscana il riesame delle questioni relative a casi di responsabilità professionale dei sanitari delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Toscana nonché delle Strutture private della Toscana e le

segnalazioni possono riguardare anche episodi accaduti fuori Toscana;

- lo Statuto della Regione Toscana all'art. 56, stabilisce che "il Difensore civico regionale garantisce a tutti la tutela non giurisdizionale nei casi di cattiva amministrazione, svolgendo anche attività di mediazione e intervenendo d'ufficio o su richiesta dei soggetti che vi hanno interesse";

- la L.R. 19/2009 "*Disciplina del Difensore Civico regionale*", in particolare il CAPO III, art. 18, comma 1, lettera b), prevede che il Difensore civico, nell'istruttoria delle pratiche, oltre all'esercizio dei poteri di cui all'art.8, "... può approfondire la questione avvalendosi della collaborazione tecnico - professionale di operatori sanitari, con particolare riferimento ai medici legali dipendenti da azienda diversa da quella coinvolta, anche attivando apposite convenzioni";

-la L. 24/2017 prevede all'art. 2 che le Regioni possano affidare al Difensore civico le funzioni di Garante di Diritto alla Salute e che il Difensore civico abbia, rafforzando così quanto già previsto dalla Legislazione della Regione Toscana;

- la D.G.R.T. n. 462 del 2004 "*Direttive regionali per l'esercizio della tutela degli utenti del Servizio Sanitario della Toscana*", così come confermato dall'art. 33 c.2 della L.R. 19/2009, conferisce al Difensore Civico la competenza ad esaminare i reclami concernenti la responsabilità professionale degli operatori sanitari;

- l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale ha autorizzato - l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale ha stanziato le risorse finanziarie per la stipula di convenzioni per le finalità sopraindicate per gli anni 2020 – 2022;

- che il Consiglio Regionale è interessata ad avvalersi del supporto e della

collaborazione del Dipartimento per garantire i servizi suddetti in relazione alle proprie attività istituzionali anche al fine di ad acquisire maggiori conoscenze nel settore;

- presso l'Università di Pisa è attiva la Scuola di specializzazione in Medicina Legale, afferente al Dipartimento;

- il Dipartimento si è dichiarato disponibile a collaborare al Programma di attività del Difensore civico della Toscana dando atto che tale collaborazione non pregiudica il regolare svolgimento delle attività istituzionali né si pone in conflitto di interessi con istituzionale e non si pone in conflitto di interessi con le altre attività istituzionali svolte dai docenti della Scuola di Specializzazione per conto dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana;

- che il Dipartimento è gestito dalla Direzione area di medicina e pertanto il rimborso oggetto dell'accordo dovrà essere corrisposto alla stessa;

#### **CONSIDERATO CHE**

- le suddette disposizioni specificano che, nell'esame del singolo caso, anche al fine di fornire indicazioni in merito all'approfondimento della questione in sedi opportune, il Difensore Civico si avvale della collaborazione tecnico - professionale di operatori in servizio Sanitario;

- in virtù di quanto previsto dall'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune" attribuendo valenza generale agli accordi organizzativi volti a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, per soddisfare interessi pubblici rimessi alle loro valutazioni;

- sia il Consiglio regionale che il Dipartimento sono enti dotati di personalità

giuridica pubblica pertanto, nel caso di specie, vi sono i presupposti per il ricorso allo strumento convenzionale previsto dal citato 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

- il Consiglio Regionale della Toscana e il Dipartimento intendono procedere alla stipula di un accordo al fine di attuare, tramite le attività previste dalla presente convenzione, una cooperazione finalizzata al perseguimento supportare le attività del programma del Difensore civico e contribuire alla soluzione non contenziosa di potenziali controversie con il personale sanitario nonché usufruire delle competenze del Difensore civico e del suo ufficio per attività di consulenza e formazione;

- lo studio dei casi del programma del Difensore civico rientra nelle attività di ricerca del SSD MED 43 “Medicina Legale” e formative dei medici in formazione specialistica della Scuola di Specializzazione in Medicina Legale di UNIPISA;

- l’attività oggetto della presente convenzione è strettamente connessa a garantire il perseguimento di finalità pubbliche di comune interesse, in un ambito estraneo a prestazioni riconducibili all’appalto di servizi reperibili sul mercato da operatori economici;

- in data            è stato assunto il decreto dirigenziale n.    /2020, esecutivo ai sensi di legge;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUNTO SEGUE**

### **Art. 1**

#### **(Oggetto e finalità)**

Il presente accordo disciplina la collaborazione tra il Dipartimento e il Difensore Civico regionale in relazione a casi di reclami nei confronti di

professionisti che operano principalmente presso altre Aziende Sanitarie o Ospedaliere Universitarie, con esclusione di quelli afferenti all'AOUP per trattamenti sanitari che hanno prodotto nei confronti dei pazienti esiti letali o invalidanti, a causa di un loro eventuale non corretto svolgimento.

## **Art. 2**

### **(Modalità di collaborazione e impegni della parti)**

Il Difensore Civico o funzionario dell'ufficio suo delegato, coinvolgerà direttamente la Scuola di Specializzazione del Dipartimento, nel limite massimo dei casi stabiliti all'articolo 3. Il Dipartimento, tramite la Scuola di Specializzazione in Medicina Legale procederà direttamente avvalendosi, se lo riterrà necessario, del supporto tecnico-professionale delle altre specialistiche di riferimento. I docenti del gruppo di ricerca afferente al SSD MED/43 "Medicina Legale", forniranno al Difensore civico un riscontro, entro 60 giorni dalla ricezione del caso, e fatte salve motivate esigenze di approfondimento istruttorio, un'indicazione circa la fondatezza o meno dell'istanza.

Laddove l'indicazione di fondatezza sia positiva, i docenti del settore si impegnano altresì, se necessario chiamando a visita la persona coinvolta, a fornire anche un'indicazione circa la possibile quantificazione del danno.

Laddove l'utente abbia scelto di avvalersi dell'assistenza del Difensore civico ai sensi della D.G.R.T. 1234/2011, i docenti del settore e procederanno altresì a rivalutare il caso alla luce di eventuali argomentazioni negative circa la fondatezza dell'istanza da parte della struttura Medico Legale dell'Azienda di riferimento, o ad una diversa valutazione del danno, collaborando con l'ufficio del Difensore civico nella procedura di accordo fra le parti, nelle

forme che saranno meglio valutate congiuntamente caso per caso, anche di concerto con l'Azienda coinvolta.

Il Dipartimento potrà contare sul Difensore civico per attività di formazione e supporto giuridico e potrà utilizzare i dati di cui viene a conoscenza a fini di studi e ricerca in forma anonima.

### **Art. 3**

(Compenso e pagamenti)

Considerate le attività che le parti svolgeranno nell'ambito della collaborazione, il Consiglio della Regione Toscana riconosce al Dipartimento il rimborso delle spese a titolo di parziale ristoro dei costi vivi, per € 300,00 fuori campo IVA ai sensi del DPR 633/1972, per ciascuna pratica calcolato per un totale di 16 casi calcolati per ciascun anno di vigenza della convenzione al 31 dicembre dell'anno.

La Parti concordano fin d'ora che il numero di casi annui trattati, su richiesta del Difensore Civico, potrà essere incrementato fino ad ulteriori cinque casi trattati nell'anno e rimborsato alle medesime condizioni di euro 300,00 (trecento/00) a pratica. L'importo è corrisposto su cadenza trimestrale.

Le note di addebito emesse dal Dipartimento dovranno essere intestate a Consiglio Regionale della Toscana – Via Cavour n. 2 – 50129 FIRENZE e trasmesse alla PEC del Consiglio Regionale.

### **Art. 4**

(Durata)

La presente convenzione avrà durata dalla data della sottoscrizione sino al 31.12.2022.

**Art. 5**

**(Recesso)**

Le parti hanno facoltà di recedere dalla presente convenzione nel caso venga meno l'interesse reciproco a svolgere l'attività o nel caso di ripetuta e ingiustificata inosservanza degli impegni reciprocamente assunti, mediante preavviso di 30 giorni, da notificarsi tra le parti a mezzo PEC.

Il recesso dalla convenzione non comporterà alcun diritto di parte di avanzare nei confronti dall'altra pretese risarcitorie o richieste di pagamento ulteriori a quanto convenuto a titolo di parziale ristoro delle spese sostenute per le attività svolte antecedentemente.

**Art. 6**

**(Trattamento dati personali)**

Per le informazioni di cui venissero a conoscenza nell'esecuzione del presente atto, le parti si impegnano alla massima riservatezza ed al rispetto del segreto professionale, ed al rispetto di quanto disposto dal Reg. (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e dal D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di dati personali e sensibili" e successive modifiche.

Il Dipartimento è nominato responsabile esterno per il trattamento dei dati personali ad essa comunicati per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

**Art. 7**

**(Norme finali e foro competente)**

Per quanto non espressamente indicato nella presente convenzione si rinvia, laddove applicabili, alle disposizioni di cui all'art. 1453 e seguenti del c.c..

Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Firenze.

**Art. 8**

**(Oneri e bollo)**

Tutti gli oneri derivanti dal presente atto, redatto per scrittura privata non autenticata in unico originale in formato digitale ai sensi dell'art.15 della Legge 241/1990, sono a carico del Consiglio regionale.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dal Dipartimento.

Il presente atto è sottoposto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del dell'art.5, comma 2 DPR n. 131/1986 e le eventuali spese saranno a carico di chi ne fa richiesta.

Per il Dipartimento

Il Direttore Prof. Angelo Gemignani

Per il Consiglio regionale della Toscana

Il dirigente del Settore Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche.

Assistenza al Difensore civico, ai Garanti e all'Autorità per la partecipazione

Dott. Luciano Moretti